

# **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

## **PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE DEL CENTRO CONFERENZE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA**

### **Art. 1**

Le presenti condizioni Generali di Contratto regolano le modalità e i termini di concessione in uso temporaneo delle sale e dei servizi del Centro Conferenze gestito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, sito a Padova, Piazza Zanellato (d'ora innanzi identificato, per brevità, come il "Concedente").

### **Art. 2**

Con la stipula dell'allegato "Contratto", il Concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del Richiedente esclusivamente le sale e i servizi individuati per il periodo determinato e il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche delle sale e dei servizi e che gli stessi sono idonei alla manifestazione, esonerando a tale fine il Concedente da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 3**

Gli spazi concessi dal Concedente verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione il cui titolo e le cui caratteristiche sono indicate nel modulo richiesta d'uso compilato in precedenza.

Il Richiedente si impegna a che il titolo, l'argomento e le caratteristiche della manifestazione non siano in antitesi con la natura e le funzioni istituzionali della Camera di Commercio di Padova, né siano contrarie alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume o al comune senso del pudore.

E' fatto d'obbligo al Richiedente di precisare nei comunicati stampa e nel materiale pubblicitario dallo stesso emanati, che la manifestazione si terrà presso il Centro Conferenze della Camera di Commercio di Padova. Il Richiedente deve concordare i contenuti e la forma dei comunicati stampa con l'ufficio preposto alla comunicazione del Concedente.

### **Art. 4**

I corrispettivi di concessione delle sale e dei servizi interni sono determinati, sulla base del tariffario in vigore, come da preventivo (d'ora innanzi identificati, per brevità, come "le Tariffe") che il Richiedente dichiara di ben conoscere e di accettare.

Oltre all'importo pattuito, il Richiedente si obbliga a pagare le spese per i servizi tecnici aggiuntivi che saranno addebitate al Richiedente secondo l'apposito modulo da sottoscrivere al momento della richiesta, che farà parte integrante del Contratto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:

- Il 30% della somma complessiva dovrà essere versata contestualmente alla data di sottoscrizione del contratto, quale caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.;
- Il saldo dovrà essere versato entro il giorno lavorativo precedente la manifestazione.

In caso di mancato ed integrale pagamento nei termini predetti, sarà facoltà del Concedente rifiutare al Richiedente l'utilizzo delle sale e degli spazi.

### **Art. 5**

E' proibita l'installazione di impianti di sorta senza esplicita autorizzazione scritta del Concedente. Tutti i materiali d'allestimento autorizzati devono essere su supporto autoportante e devono rispettare le norme di legge vigenti.

Le uscite di sicurezza dovranno essere lasciate libere e ben visibili, come pure gli estintori, gli idranti, i cartelli segnaletici di sicurezza e di divieto.

### **Art. 6**

In caso di recesso del Richiedente esercitato successivamente al termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della manifestazione, il Concedente applicherà al Richiedente una penale del 30% sul corrispettivo complessivo.

### **Art. 7**

L'orario normale giornaliero per l'utilizzo delle sale e dei servizi congressuali sarà compreso tra le ore 09:00 e le ore 19:00. Ogni diverso orario dovrà essere preventivamente concordato per iscritto al

momento della prenotazione delle sale e comporterà addebiti supplementari a carico del Richiedente, secondo le Tariffe del Concedente.

#### **Art. 8**

All'interno del Centro Conferenze è severamente vietato:

- a) Fumare in tutte le sale;
- b) Introdurre animali;
- c) Introdurre sostanze infiammabili;
- d) Ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza che dovranno essere sempre e comunque accessibili;
- e) Occultare o spostare le attrezzature antincendio;
- f) Occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo.

#### **Art. 9**

Al termine del periodo di utilizzo, il Richiedente dovrà riconsegnare le sale ed i locali d'appoggio nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui le ha ricevute.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale ed egli manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo.

#### **Art. 10**

In caso di inadempienza del Concedente, che comporti l'impedimento o l'alterazione al normale svolgimento della manifestazione, sarà rimborsato il doppio della caparra versata, escluso ogni ulteriore risarcimento.

Il Concedente è comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, fra l'altro, sciopero del personale, black-out elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature che non siano dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, eventi naturali straordinari.

#### **Art. 11**

Il Richiedente è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di P.S., di CCVLPS, le norme di igiene e le disposizioni di sicurezza all'interno della struttura congressuale, nonché le norme generali e particolari relative all'organizzazione e all'esercizio delle attività inerenti lo svolgimento della manifestazione.

Il Richiedente dovrà inoltre munirsi a proprie spese di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni.

Per motivi di sicurezza, il Richiedente riconosce il diritto al Concedente a non ammettere un numero di persone eccedente la capienza delle sale prenotate.

#### **Art. 12**

A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, si attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere il Contratto qualora il Richiedente non adempia ad una delle seguenti obbligazioni:

- a) obbligo di inviare copia firmata per accettazione del Contratto e delle Condizioni Generali debitamente sottoscritti prima della realizzazione dell'iniziativa (anche per fax in prima battuta, ed in originale successivamente);
- b) obbligo di preventivo pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità indicate nell'art. 4;
- c) obbligo di rispettare le condizioni previste;
- d) obbligo di munirsi delle licenze e autorizzazioni (art. 11, 2° comma).

#### **Art. 13**

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Padova e sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento di conciliazione da essa adottato.

Ogni controversia non risolta con la conciliazione, verrà definita mediante arbitrato gestito dalla Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

L'Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 C.P.C.